

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA

-SEDE di LECCE-

RICORSO

PER

La Sig.ra rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Massimiliano Musio (c.f.: MSUMSM77A04L419I) pec: musio.massimiliano@ordavvle.legalmail.it, fax: 0832.247893, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Lecce, alla via 95° Rgt Fanteria n. 9, e comunque presso il domicilio digitale sopra indicato.

CONTRO

Il MINISTERO dell'ISTRUZIONE dell'UNIVERSITA' e della RICERCA (MIUR), in persona del Ministro *p.t.*

USR- UFFICIO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI TARANTO (USPTA), in persona del Dirigente *p.t.*

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIO ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA CAUTELARE

NEI LIMITI DI INTERESSE

-del decreto 07.08.2020 prot. n. 7296 e del relativo elenco allegato in calce, nella misura in cui include parte ricorrente tra coloro che sono esclusi dalla procedura concorsuale, per soli titoli, per l'aggiornamento e l'integrazione della graduatoria provinciale permanente di cui all'art. 554 DLgs n. 297/1994, profilo professionale assistente amministrativo, per carenza del requisito di accesso previsto dall'art. 2.2. lett a) dell'O.M. 21/2009;

della graduatoria definitiva del concorso per soli titoli per l'integrazione e/o - l'aggiornamento della graduatoria provinciale del personale ATA, inerente il profilo professionale Assistente Amministrativo Area B, pubblicata in data 7.8.2020

di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale e, in particolare, ove occorra:

-del decreto prot. n. 6512 del 20.07.2020 e del relativo elenco allegato in calce, nella misura in cui include parte ricorrente tra coloro che sono esclusi dalla procedura concorsuale sopra citata per carenza dei requisiti di accesso previsti dall'O.M. 21/2009;

-della nota prot. n. 6815 del 27.07.2020 a firma del Dirigente dell'U.S.P di TA

-della nota prot. n. 7098 del 03.08.2020 a firma del Dirigente dell'U.S.P di TA

FATTO

1. Con nota prot. n. 5196 dell'11.03.2020 del Dipartimento Educativo per la Formazione e l'Istruzione, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha invitato gli uffici scolastici regionali ad indire i concorsi, per soli titoli, per i profili professionali del personale ATA dell'area A e B, ai sensi dell'art. 554 del decreto legislativo n. 297/1994 e dell'O.M. 23.02.2009, n. 21 (contenente la disciplina che regola l'indizione e lo svolgimento dei concorsi per soli titoli per l'accesso ai ruoli provinciali relativi ai profili professionali dell'area A e B del Personale Amministrativo)

Si tratta di procedure concorsuali a cui, ai sensi dell'art. 2.2. lett A) della circolare sopra citata, possono accedere solo i candidati che attestino un'anzianità di servizio di almeno 24 mesi (ovvero 23 mesi e 16 gg), anche non continuativi, in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale si concorre, da indire nel corrente anno scolastico, ma finalizzate alla costituzione delle graduatorie provinciali permanenti utili per l'a.s. 2020-21.

Ai sensi dell'art. 6 dell'O.M. 21/2009, l'inserimento in tali graduatorie consente immissioni in ruolo a tempo indeterminato, per il profilo professionale di appartenenza, e al tempo stesso, garantisce la precedenza nelle chiamate per supplenze annuali o per incarichi da svolgere sino al termine dell'attività didattica.

2. Con nota del 30.04.2020 il Direttore dell'USR ha poi conferito delega ai dirigenti delle sedi provinciali per indizione dei concorsi in parola.

2.1. Con decreto dirigenziale del 04.05.2020 l'Ufficio Scolastico Provinciale di Taranto ha indetto procedura concorsuale per l'integrazione e/o l'aggiornamento delle graduatorie provinciali permanenti per i seguenti profili:

-Area B: Assistente Amministrativo; Assistente tecnico; Cuoco; Infermiere; Guardarobiere;

-Area As: addetto alle aziende agrarie;

-Area A: Collaboratore scolastico.

In aderenza alle modalità procedurali e temporali contenute nella circolare prot. 4004 emanata dal USP di TA in pari data, la Sig.ra , assistente amministrativo (Area B), ha presentato domanda di partecipazione ai fini dell'inserimento nella graduatoria provinciale relativa al profilo professionale di interesse.

3. Con decreto dirigenziale prot. 6512 del 20.07.2020 il citato organo provinciale ha reso noto l'elenco dei candidati, suddiviso per profilo professionale, considerato privo dei requisiti utili per accedere al concorso, nel quale veniva inclusa anche parte ricorrente, con contestuale concessione del termine di gg. 10 per la presentazione di eventuali osservazioni.

Secondo quanto emerge da tale elenco, il dato di criticità legato alla posizione della Sig.ra attiene all'anzianità minima richiesta ai sensi dell'art. 2.2. lett. A) della circolare ministeriale n. 21/2009 (stralcio in atti), a mente del quale *"per essere ammessi al concorso i candidati devono, altresì, possedere: a) una anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi; le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computano in ragione di un mese ogni trenta giorni e l'eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese intero) prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso viene indetto e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell'area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre (1),(2). Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si computa per intero (1) ..."*.

4. Con nota del 24.07.2020 parte ricorrente ha inoltrato osservazioni/reclamo dando atto del possesso del citato requisito, come puntualmente indicato ed attestato nella relativa domanda di partecipazione al concorso attraverso il richiamo dei vari rapporti intercorsi con diverse istituzioni scolastiche della provincia di Taranto

Inoltre, con la medesima comunicazione si evidenziava che qualora le ragioni dell'opposta esclusione fossero da ricondurre al servizio prestato nell'ambito dei progetti scolastici regionali "Diritti a scuola -a.s. 2017/2018" e "Tutto a scuola a.s. 2018/2019", l'omessa considerazione di tali periodi di impiego doveva ritenersi in radice erronea, atteso che i relativi protocolli d'intesa stipulati tra la Regione Puglia e l'Ufficio Scolastico Regionale, sottoscritti in data 19.3.2018 e 15.04.2019 (che nell'occasione venivano prodotti in allegato), riconoscevano espressamente come utili i servizi in parola, tanto ai fini dell'ammissione alle graduatorie permanenti provinciali (*rectius* dell'anzianità di servizio), quanto ai fini dell'attribuzione del punteggio

5. E' seguita nota prot. 6815 del 27.07.2020 con la quale, fatto richiamo del contenuto dell'art. 2.2 lett A) della circolare ministeriale n. 21/2009 e dell'art. 5 co. 4 bis L n. 128/2013, l'U.S.P. di TA, in dichiarata aderenza ai contenuti del relativo protocollo d'intesa intercorso tra la Regione Puglia e l'USR per la Puglia del 19/03/2018, ha espressamente riconosciuto il servizio svolto dalla ricorrente nell'ambito del Progetto *Diritti a Scuola per l'a.s. 2017/2018*, omettendo qualsiasi considerazioni sull'analogo impiego svolto in seno al progetto scolastico regionale "Tutto a Scuola per l'a.s. 2018/2019", **necessario per il raggiungimento dell'anzianità utile per accedere al concorso**

Pertanto, nella medesima nota si concludeva nel senso della confermata carenza del requisito minimo di 23 mesi e 16 gg di servizio.

6. La Sig.ra in data 28.07.2020 inoltrava un'ulteriore nota, integrativa della precedente, con la quale segnalava la contraddittorietà delle valutazioni *ex adverso* esposte atteso che:

(i) da un lato, sulla scorta del contenuto del relativo protocollo d'intesa, si riconosceva come utile il servizio svolto all'interno del progetto regionale *Diritti a Scuola per l'a.s. 2017/2018*;

(ii) dall'altro lato, nulla si diceva sul servizio svolto in relazione al progetto "*Tutto a scuola per l'a.s. 2018/2019*", il cui documento programmatico (*rectius* protocollo d'intesa firmato in data 15.04.2019) era sostanzialmente analogo e sovrapponibile nella parte in cui riconosce il servizio prestato come utile, sia ai fini dell'anzianità (ovvero come requisito per accedere al concorso e quindi alla relativa graduatoria), sia ai fini dell'attribuzione del punteggio nell'ambito delle graduatorie permanenti di cui all'art. 554 Dlgs 29/1994.

7. L'U.S.P. di TA ha fatto seguire provvedimento dai contenuti paradossali, giungendo a conclusioni opposte rispetto al tenore delle motivazioni addotte.

Ed infatti, con nota prot. 7098 del 03.08.2020 (in atti) il citato organo, previo richiamo della precedente nota dirigenziale del 27.07.2020 (con la quale era stato riconosciuto come utile il servizio prestato nel progetto diritti a scuola anno 2017/2018), in riferimento all'impiego svolto nell'ambito del progetto "*Tutto a Scuola per l'a.s. 2018/2019*" ha osservato che "*il protocollo d'intesa tra Regione Puglia e Usr per la Puglia cita testualmente <<Per il servizio prestato dal personale ATA, assunto per le iniziative progettuali sopraindicate, lo stesso sarà riconosciuto anche ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie permanenti di cui all'art.554 del testo unico di cui al d.lgs. 297/94 ... >>, così come detta l'art.5 comma 4 bis della legge 128/2013*".

Da qui la conclusione che il reclamo deve ritenersi respinto, avendo evidentemente ritenuto il servizio prestato nell'ambito del progetto regionale utile per l'attribuzione del punteggio, ma non per la determinazione dell'anzianità.

8. Pertanto, con nota del 07.08.2020 prot. n. 7296 l'USP di TA ha comunicato i candidati esclusi in via definitiva dalla procedura concorsuale, confermando in elenco anche la ricorrente, con esclusione della medesima anche dalla graduatoria definitiva del profilo di interesse, pubblicata in pari data.

Tanto premesso, il provvedimento in parola, ed ogni atto allo stesso presupposto, connesso e/o consequenziale, si appalesa illegittimo e gravemente lesivo della posizione di parte ricorrente, in ragione delle esponende considerazioni in

DIRITTO

-I-

ECESSO DI POTERE PER ERRONEA PRESUPPOSIZIONE IN FATTO E IN DIRITTO. CARENZA ISTRUTTORIA. ILLOGICITA' MANIFESTA, VIOLAZIONE DELL'ART 2.2. lett A) CIRCOLARE MIUR n. 21/2009. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.

Il provvedimento di esclusione dalla selezione muove dal presupposto che la ricorrente, in elusione della prescrizione contenuta all'art. 2.2 lett A) dell'ordinanza ministeriale n 21/2009, entro la data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso relativo al profilo di interesse (assistente amministrativo -Area B-) non avrebbe maturato l'anzianità minima richiesta, pari a 24 mesi di servizio (ovvero 23 mesi e 16 gg) *“prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale si concorre o in posti corrispondenti a profili professionali dell'area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo per cui si concorre ...”*

Come emerso dalla nota prot. 7098 del 03.08.2020 resa dall'USP TA all'esito della fase endo-procedimentale costituita dalla valutazione delle osservazioni /reclamo proposte dalla Sig.ra avverso l'iniziale decreto di esclusione del 20.07.2020, tale criticità è legata alla mancata considerazione, ai fini dell'anzianità, del servizio prestato nell'ambito di uno dei due progetti regionali scolastici a cui la stessa ha preso parte, denominato *“Tutto a Scuola”* inerente l'a.s. 2018/2019.

Viceversa, con la medesima si è precisato di ritenere utile l'impiego svolto in relazione all'altro (analogo) progetto denominato *“Diritti a Scuola”*

relativo all'a.s. 2017/2018, *“sia per il punteggio, sia quale requisito per l’inserimento nella graduatoria”*.

Tale esito è legato alla lettura dei relativi protocolli di intesa siglati tra Regione e Ufficio Scolastico Regionale che hanno disciplinato le modalità di attuazione di tali progetti, dei servizi annessi e della tipologia di personale (docenti e personale ATA) legittimato a darvi attuazione in ambito scolastico.

1. Tuttavia, proprio tale passaggio valutativo denota la portata contraddittoria della conclusione in parola, atteso che controparte giunge al singolare risultato di interpretare in maniera diametralmente opposta documenti programmatici nei quali la valutazione del servizio prestato dal personale A.T.A. nell’ambito dei citati progetti scolastici risulta in entrambi i casi assumere rilevanza, tanto ai fini del conteggio dell’anzianità per l’accesso in graduatoria, quanto per l’attribuzione di eventuale punteggio.

1.1. Ed invero, il protocollo d’intesa inerente al progetto *“Diritti a Scuola”* per l’a.s. 2017/2018 (che si allega in atti), volto a garantire la *“realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di apprendimento della popolazione scolastica pugliese, da realizzarsi attraverso azioni di recupero e/o di rafforzamento delle conoscenze e delle competenze per l’anno scolastico 2017-2018”*, nell’individuare i soggetti necessari per l’attuazione delle attività progettuali all’interno delle scuole che sarebbero risultate coinvolte, chiariva che *“Per il personale docente e ATA, precario, l’individuazione dei soggetti avverrà, prioritariamente, tra quelli inseriti nelle GAE e che non risultino destinatari di altro contratto a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato per il medesimo anno scolastico 2017-2018, anche se riferito ad altra classe di concorso ovvero ad altra tipologia di posto ...”* (art. 2).

Inoltre, in merito al servizio prestato, lo stesso protocollo, dato atto che *“tale personale, dopo la definizione delle procedure di individuazione, costituirà una dotazione a disposizione di ciascuna istituzione scolastica coinvolta nei progetti”*, prevedeva quanto segue:

(i) per il personale docente si applica l'art.5 comma 4 bis della Legge n.128/2013 per la valutazione del servizio ai fini dell'attribuzione del punteggio (Tale norma, premesso che "L'amministrazione scolastica può promuovere, in collaborazione con le regioni e a valere su risorse finanziarie messe a disposizione dalle regioni medesime, progetti della durata di tre mesi, prorogabili a otto, che prevedono attività di carattere straordinario, anche ai fini del contrasto della dispersione scolastica, da realizzare con personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) incluso nelle graduatorie provinciali e nelle graduatorie d'istituto a seguito della mancata disponibilità del personale inserito nelle suddette graduatorie provinciali", dispone che "Al suddetto personale è riconosciuta la valutazione del servizio ai soli fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 554 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, negli elenchi provinciali ad esaurimento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 75 del 19 aprile 2001 nonchè nelle graduatorie d'istituto");

(ii) viceversa, con riferimento al personale A.T.A. che "è riconosciuta la valutazione del servizio, anche ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 554 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e negli elenchi provinciali ad esaurimento di cui al decreto del Ministro della Pubblica Istruzione n. 75 del 19 aprile 2001, nonché nelle graduatorie d'istituto".

Una interpretazione letterale di tali disposizioni (che come noto, ai sensi dell'art. 12 co. 1 disp. prel. cod. civ., muove dal significato immediato evincibile dal tenore delle parole e dalla loro connessione) denota che con riferimento al personale A.T.A. il servizio doveva considerarsi utile e rilevante, non solo per l'attribuzione del punteggio all'interno delle graduatorie, ma al tempo stesso per la determinazione determinazione dell'anzianità di servizio.

Tale dato è certificato dal fatto che in seno al citato accordo, dopo aver chiarito che ai sensi dell'art. 5 co 4 bis L n. 128/2013 per i (soli) docenti già presenti nelle GAE (*rectius* per i quali non si pone un problema di inserimento in graduatoria) il servizio prestato è utile ai fini dell'attribuzione del punteggio, con riferimento al personale ATA si precisa che il servizio prestato all'interno del relativo progetto (*rectius* in scuole ad esso aderenti) è utile anche ai fini dell'attribuzione del punteggio".

L'utilizzo della congiunzione (o particella aggiuntiva) <<*anche*>> denota come l'utilità del servizio in termini di punteggio è un dato che si aggiunge (*anche ai fini dell'attribuzione del punteggio*) alla rilevanza del medesimo in termini di anzianità.

Diversamente opinando l'utilizzo della citata congiunzione non avrebbe ragione logica.

Tanto è vero che lo stesso U.S.P. di TA, a seguito delle osservazioni formulate dalla ricorrente dopo la pubblicazione del decreto che ne determinava l'esclusione per carenza del requisito dell'anzianità minima, con determina del 27.07.2020, previo rinvio proprio al protocollo d'intesa siglato tra regione e Ministero il 19.03.2018, ha ritenuto utile il servizio prestato dalla ricorrente nell'ambito di tale progetto, ribadendo tale esito valutativo nella nota del 03.08.2020 ("*per l'a.s. 2017/18 il servizio è ritenuto utile sia per il punteggio sia quale requisito per l'inserimento nella graduatoria come sancito nell'accordo AOOUFGAB Ufficio del Gabinetto del MIUR ATTI del Ministro Prot. n. 7 del 26/01/2018 e la successiva nota prot. AOODRPU/8379 del 19/03/2018*").

1.2. Il dato paradossale è che, per il progetto "*Tutto a scuola inerente l'a.s. 2018/2019*" (diretto alle scuole pugliesi per la elaborazione di proposte formative volte a potenziare i processi di apprendimento e sviluppo delle competenze degli allievi con maggiori difficoltà delle scuole appartenenti al 1° ciclo d'istruzione e del primo biennio della scuola secondaria di 2° grado) il relativo protocollo d'intesa, siglato nell'aprile 2019 (in atti), in merito alla

valutazione del servizio al personale ATA impiegato dagli istituti scolastici coinvolti, all'ultimo capoverso **del punto 2 (con previsione ripetuta al punto 9)** contiene previsioni identiche a quelle rinvenibili nel protocollo di intesa del progetto "*Diritti a Scuola per l'a.s. 2017/2018*".

Pertanto, a fronte del medesimo contesto disciplinare, l'U.S.P. di TA giunge a conclusioni differenti da quelle cui è pervenuto per il progetto dell'anno precedente, ritenendo, come si evince dal tenore della nota prot. 7098 del 03.08.2020, che lo stesso è valutabile ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie permanenti, ma non ai fini del computo dei 24 mesi necessari per proporre domanda di ammissione al concorso.

2. Peraltro, vi è un ulteriore passaggio all'interno proprio del protocollo d'intesa in questione, mai citato dall'U.S.P. TA, che con rifornimento alla specifica posizione della ricorrente certifica l'illegittimità del provvedimento assunto.

Come noto, in linea generale, la nomina del personale A.T.A. può derivare dallo scorrimento di graduatorie o elenchi provinciali (in caso di incarichi a tempo indeterminato o supplenze), ovvero dalle graduatorie di istituto per le assunzioni a tempo determinato e le supplenze.

In entrambi i casi, a tali graduatorie o elenchi si accede tramite concorso pubblico per titoli che permettono l'inserimento in graduatoria, l'aggiornamento di posizione o l'acquisizione di punteggi derivanti da varie tipologie di titoli.

Parte ricorrente è inserita nelle graduatorie di Istituto con il profilo di assistente amministrativo: tanto è vero che l'impiego ottenuto nell'ambito del progetto regionale "*Tutto a Scuola a.s. 2018/2019*" presso l'istituto scolastico statale "*F.S. Cabrini*" di Taranto (contratto di lavoro in atti) è scaturito dallo scorrimento della graduatoria di istituto di 3 fascia (pag 1 del contratto di impiego) in cui la stessa era collocata.

La domanda di accesso al concorso per cui è causa da parte della Sig.ra è tesa ad ottenere l'inserimento nella graduatoria provinciale permanente per il profilo di interesse, in quanto condizione che ai sensi dell'art. 6 dell'O:M. n. 21/2009 potrebbe consentire un impiego a tempo indeterminato.

2.1. Senonchè, il protocollo d'intesa relativo al progetto "Tutto a Scuola", dopo aver previsto in linea generale al punto 2 (pag. 2) che con riferimento al personale ATA "è riconosciuta la valutazione del servizio, anche ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 554 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297...", immediatamente dopo dispone che "Al personale ATA **nominato dalle graduatorie d'istituto**, ai fini dell'attribuzione del punteggio, è riconosciuta la valutazione del servizio prevista dal Decreto Ministeriale 717 del 5 settembre 2014, anche ai fini dell'inserimento nelle graduatorie provinciali di cui al D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297."

In sostanza, con riferimento ad una specifica ipotesi di accesso al progetto, che è quella che ha interessato la ricorrente (impiego per scorrimento delle graduatorie di istituto), lo stesso protocollo sancisce, senza possibilità di equivoco, che il servizio considerato ai fini del punteggio è utile *anche* per consentire a tale personale l'inserimento (*rectius* accesso) alle graduatorie provinciali permanenti.

3. Da ultimo, non va poi taciuto che le criticità del *modus operandi* del U.S.P. di TA emergono da un'analisi più ampia della disciplina concorsuale di riferimento (che è quella che ne avrebbe dovuto in via prioritaria guidare le scelte) costituita dalla circolare ministeriale n. 21/2009.

Come detto in narrativa, il presente concorso scaturisce dalla nota prot. n. 5196 dell'11.03.2020 con cui il Dipartimento Educativo per la Formazione e l'Istruzione, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha invitato gli uffici scolastici regionali ad indire i concorsi, per soli titoli, per i

profili professionali del personale ATA dell'area A e B, ai sensi dell'art. 554 del decreto legislativo n. 297/1994 e dell'Ordinanza Ministeriale sopra citata.

L'art 554 in parola, in materia di servizio, stabilisce che "1. *Le assunzioni nei ruoli della quarta qualifica (cat. B) sono effettuate mediante concorsi provinciali ...*
. 2. *Ai predetti concorsi è ammesso il personale A.T.A. non di ruolo, con almeno due anni di servizio prestato, senza demerito, con qualifiche corrispondenti a quelle dei ruoli per i quali i concorsi sono indetti.*".

Con ordinanza ministeriale n.21/2009, il cui ambito disciplinare l'indizione e lo svolgimento lo svolgimento del concorso in questione, il MIUR ha poi impartito le disposizioni in materia.

Come sopra accennato, tale circolare dopo aver precisato all'art. 2.2. lettA) che è requisito necessario di accesso quello relativo ad un'anzianità di servizio di almeno 24 mesi (o 23 e 16 gg) anche non continuativi "prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso viene indetto e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell'area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre" (1),(2) chiarisce:

(i) al punto 2.2. b che ai fini di cui alla precedente lettera a) si computa anche il servizio effettivo prestato nelle corrispondenti precorse qualifiche del personale non docente statale (D.P.R.420/74), nonché nei corrispondenti precorsi profili del personale A.T.A. statale (D.P.R.588/85) (1) ;

(ii) al punto 2.2.c) che "ai fini di cui alle precedenti lettere a) e b) si computa unicamente il servizio effettivo prestato (di ruolo e non di ruolo) presso scuole statali".

Inoltre, nella parte esplicativa di tali previsioni, **al punto (1)-pag. 9-**, dispone che "**sono validi tutti i periodi di effettivo servizio**" espletati presso il comparto scuola, non prevedendo alcuna eccezione

E' evidente, pertanto, come a tutto voler concedere, la posizione di controparte nel considerare il servizio prestato dalla ricorrente in una scuola statale nell'ambito del progetto "Tutto a Scuola a.s. 2018/2019" solo ai fini del punteggio è una posizione del tutto arbitraria, **dal momento che il punteggio**

va riconosciuto a tutti gli effetti come servizio prestato nelle scuole statali, anche ai fini dell'inserimento nelle graduatorie provinciali.

Del resto, sarebbe letteralmente assurdo riconoscere il punteggio ai fini del computo del punteggio in graduatoria, ma viceversa negarne il riconoscimento ai fini dell'inserimento nella stessa (è opportuno ricordare che sulla questione in passato si è già espresso il Giudice Amministrativo riconoscendo l'attribuzione di tale punteggio ai fini della partecipazione ai PAS -percorsi abilitanti speciali-).

Pertanto, qualunque sia l'angolo di analisi emerge l'illegittimità del provvedimento di esclusione opposto alla ricorrente

ISTANZA CAUTELARE

1. La fondatezza delle censure dedotte legittima la concessione dell'invocata tutela cautelare attraverso la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato con inserimento con riserva in graduatoria della ricorrente

2. La gravità ed irreparabilità del danno risultano evidenti ove si consideri che il mancato inserimento in graduatoria preclude alla medesima la possibilità di accesso a posti a tempo indeterminato nell'ambito del profilo professionale di competenza.

Ipotesi peraltro tutt'altro che ipotetica nella misura in cui, proprio per gli assistenti amministrativi, per la provincia di Taranto, il MIUR sta procedendo alle immissioni in ruolo a tempo indeterminato tramite lo scorrimento della graduatoria (**nota Miur in atti prot. n. 7814 del 26.08.2020**) e ad oggi le chiamate hanno interessato i candidati collocati fino alla posizione n. 35, laddove parte ricorrente, ove inserita in graduatoria, in aderenza ai parametri stabiliti all'all. A/1 della circolare 21/2009, come si attesta dalla scheda in atti otterrebbe un punteggio pari a 28,925 che le permetterebbe di occupare la 36° posizione.

2.1 Peraltro, tale dato di criticità emerge con maggiore evidenza ove si considerino complessivamente i riflessi sostanziali in termini di possibilità di impiego connessi all'inclusione nelle graduatorie provinciali permanenti, come

precisato dall'art. 6 dell'O.M. 21/2009.

La norma in parola dispone che:

*“Tutti i candidati inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato, di cui alla presente ordinanza, **hanno diritto ad essere assunti, con precedenza, quali supplenti annuali o fino al termine dell'attività didattica.** ... (6.1).*

....

*I candidati inclusi nella graduatoria provinciale permanente hanno titolo ad essere **inseriti nella prima fascia delle corrispondenti graduatorie di istituto per le supplenze temporanee, della medesima provincia.** Tutti gli aspiranti della prima fascia sono inclusi secondo la graduazione derivante dall'automatica trasposizione dell'ordine di punteggio con cui figurano nelle corrispondenti graduatorie provinciali permanenti di cui all'art. 554 del D.L.vo 297 del 16 4 1994. L' aspirante può indicare complessivamente non più di trenta istituzioni scolastiche della provincia dove sia stata prodotta la domanda di ammissione di cui al presente bando. ...” (6.3).*

Le graduatorie di circolo e di istituto di 1 fascia hanno validità temporale commisurata alle cadenze di integrazione delle corrispondenti graduatorie dei concorsi provinciali per titoli e vengono riformulate a seguito di ciascuna fase di integrazione delle predette graduatorie. Conseguentemente il candidato già inserito nella graduatoria provinciale permanente e già inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto di 1 fascia può esercitare nuovamente le opzioni concernenti gli istituti scolastici di cui al precedente comma 3. In assenza di tale opzione restano confermate tutte le istituzioni scolastiche già precedentemente scelte. (6.4)

Dalla norma *de qua* emerge come, oltre alla possibilità di un impiego continuato e a tempo indeterminato, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti garantisce, per il profilo di interesse, priorità anche nella chiamata per incarichi temporanei (supplenze), parametrata su una gamma di scelta delle sedi scolastiche rimesse al candidato.

Da qui l'esigenza di una misura cautelare che congeli l'efficacia dell'atto escludente e consenta alla ricorrente di tutelare nelle more della definizione del merito le proprie *chance* di impiego che, in caso contrario, potrebbero risultare

irrimediabilmente compromesse, con grave pregiudizio, non solo economico, ma soprattutto di ordine morale ed esistenziale legati alla perdita di una stabile possibilità di lavoro.

P.Q.M.

SI CHIEDE

voglia l'On.le TAR adito, previa sospensione dell'efficacia, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare il provvedimento oggetto di impugnazione.

Vinte le spese di lite.

* * *

Ai fini della quantificazione del contributo unificato di iscrizione a ruolo, si dichiara che lo stesso verrà corrisposto come per legge.

Lecce, 31 agosto 2020

Avv. Massimiliano Musio